



Oggetto: LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

Premessa

Il disegno legge di bilancio, presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018 (A.C. 1334), contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera in prima lettura l'8 dicembre 2018 (A.S. 981), quindi dal Senato, con modifiche, il 23 dicembre 2018 (A.C. 1334-B) e, in via definitiva, senza ulteriori modifiche, dalla Camera dei deputati, il 30 dicembre 2018, divenendo legge n.145/2018 pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62.

Di seguito una sintesi della documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise

All'articolo 1, commi 2 e 3 si prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019 e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi. Si prevede inoltre una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi. L'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2019 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

Estensione del regime forfetario

Viene esteso il regime forfetario, imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

Il comma 9, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un'opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime.

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

Nel complesso, si tratta di misure molto apprezzabili, perché agevolano le attività professionali non solo fiscalmente, ma anche e soprattutto dal punto di vista degli adempimenti in materia di IVA, fatturazione elettronica e trattenute alle fonte, connessi all'attività economica.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Con i commi dal 17 al 22 si introduce un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario. Il comma 1 dell'articolo 6 in particolare consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell'IRAP dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.

Al riguardo la relazione illustrativa al DDL precisa che tale imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata in luogo della tassazione progressiva per scaglioni e, dunque, è un regime opzionale.

Tra le esclusioni, per cui non è possibile applicare l'imposta sostitutiva vi sono gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all'articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, si prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Deducibilità IMU immobili strumentali

Il comma 9, introdotto alla Camera, eleva dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta su immobili strumentali. A tal fine viene modificato l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone: - la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Cedolare secca sugli immobili commerciali

Al comma 59 viene esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Il comma 67 pone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Specificatamente, per le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica si proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (*c.d. ecobonus*) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Riqualificazione energetica degli edifici della P.A

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A.. Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l'affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica

I commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, **affidati all'agente della riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Specificatamente, il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti **dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali** o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS.

Dal combinato disposto dei summenzionati articoli emerge che possono essere oggetto di “saldo e stralcio” solamente i contributi previdenziali risultanti dai singoli incarichi affidati all’agente di riscossione. Ciò comporta che l’EPPI non è assoggettata a detta normativa avendo sempre mantenuto internamente l’attività di riscossione.

Sul punto vale la pena ricordare che già diverse Casse di previdenza si sono schierate contro questo provvedimento. Al riguardo, nella seduta del 18 gennaio 2019 **il Comitato dei Delegati della Cassa Forense** ha approvato, all'unanimità, una mozione che evidenzia i numerosi profili di illegittimità costituzionale della norma e i suoi effetti negativi sia sulla sostenibilità finanziaria dell’Ente, sia sui futuri trattamenti previdenziali degli iscritti potenzialmente interessati al provvedimento.

Oltre a protestare per il metodo utilizzato, lesivo dell’autonomia degli Enti previdenziali privati, la Cassa Forense auspica un riesame, nel merito, del provvedimento da parte del Governo e del Parlamento.

In caso contrario si riserva di tutelare gli interessi dell’Ente nelle sedi giudiziarie competenti, anche di concerto con gli altri Enti previdenziali dei liberi professionisti.

L’orientamento prevalente delle Casse di categoria, tra cui quella dei commercialisti, è che chi aderirà al saldo e stralcio delle cartelle dovrà compensare i minori versamenti con una pensione ridotta. L’obiettivo è quello di compensare entrate ed uscite e mitigare l’impatto che potrebbe avere la misura, prevista sulla sostenibilità finanziaria degli Enti. Si stima che il minor gettito di entrate per la sola cassa degli avvocati sarebbe pari a circa 110 milioni di euro.

Fatto questo breve inciso, nel merito del provvedimento, i sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro. Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata. In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

- le sanzioni comprese in tali carichi;
- gli interessi di mora.
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente

della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

- il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019;
- le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190). In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari;
- entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate);

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

Investimenti qualificati

I commi da 210 a 218, introdotti al Senato, sono volti a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital. In particolare, il comma 210 dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati, nonché ai piani di risparmio a lungo termine.

Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88- 114, successivamente modificata dal decreto-legge n. 50 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio. In particolare, i commi 88 e 89 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 hanno consentito agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti qualificati e (per effetto del decreto-legge n. 50 del 2017) di investire nei PIR – Piani di risparmio a lungo termine, nel limite del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Gli investimenti cd. qualificati devono avere per oggetto (comma 89) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero azioni o quote di OICR residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese. I redditi generati dai suddetti investimenti, salve le partecipazioni qualificate, sono esenti da imposizione (comma 90); il comma 91 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. Ove ceduti prima dei cinque anni, essi sono sottoposti all'imposta

sostitutiva secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. La disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine (commi 100-114 della legge n. 232 del 2016) prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese.

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

Comma 601. La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Come precisato nel corso dell’esame al Senato, ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i liberi professionisti: non risultino, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda; mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

La norma in esame modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi (comma 1, lett. a)).

La norma modifica inoltre l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento.

Si ricorda che il finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste:

- per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e
- per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento

Il finanziamento è fino a un massimo di 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo erogabile è pari a 50 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro.

Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario

I commi da 537 a 542, inseriti durante l’esame al Senato, riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

Nello specifico, il comma 537, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della legge n. 42/1999, articolo che ha disciplinato la regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario se in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992. Si ricorda che quest'ultima norma ha previsto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La ratio della norma è di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999.

Il comma 538 dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.

Il comma 540 dispone che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge n. 42/1999 e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI